



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 di Reg.	Oggetto Equiparazione abitazione principale ai fini IMU – art. 2 bis D. L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013.
----------------------	--

L'anno **duemilatredici** del giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria**, seduta di **prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

1. Scavone	Pasquale - Sindaco	10. Genovese	Nicola
2. Fermo	Carlo	11. Salvia	Rocco
3. Santarsiero	Fausto	12. Moscarelli	Marianna
4. Laurino	Antonio	13. Gatta	Antonio
5. Romano	Antonio	14. Iummati	Michele
6. Salvia	Lucia Teresa	15. Giuzio	Antonietta
7. Luongo	Giuseppe	16. Meliante	Antonio
8. Salvia	Serena	17. Petrecca	Giuseppe
9. Santopietro	Pasquale		

Assume la Presidenza la *Dott.ssa Serena Salvia* nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Sig. *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art.97 del T.U. n.267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore SALVIA Lucia Teresa. L'Assessore relatore espone ed illustra all'assemblea consiliare la proposta di delibera inerente l'equiparazione all'abitazione principale *dell'imposta municipale propria (IMU)*.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano i Sigg.: Petrecca e Santopietro, come da registrazione agli atti.

Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACCERTATA la propria competenza sulla materia di cui all'oggetto;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di seguito riportati;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto TUNISI Francesco L. Responsabile del Servizio Demografia - Tributi esaminata l'allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: "*Proposta. Equiparazione abitazione principale ai fini IMU - art. 2 bis D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013*", esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Demografia - Tributi
F.to TUNISI Francesco L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

La sottoscritta Angela TORNINCASA Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l'allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: "*Proposta. Equiparazione abitazione principale ai fini IMU – art. 2 bis D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013*", accertato che non comporta impegno di spesa tale da non determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto la mancata entrata che si verificherà è stata stimata e sarà decurtata in sede di assestamento di bilancio 2013, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angela TORNINCASA

VISTO, ai sensi del Regolamento sui controlli interni
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

VISTO l'art.42, comma 2 lett. b) del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che in sede di conversione in legge del D.L. n.102/2013 il Parlamento con la legge 124/2013 ha introdotto il seguente articolo 2-bis:

"Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio";

RILEVATO che per espressa previsione normativa l'assimilazione delle unità immobiliari concesse in comodato all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, è limitata alla seconda rata, con la precisazione che quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

- che con l'assimilazione, l'abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l'esclusione anche della seconda rata IMU delle abitazioni principali;

CONSIDERATO che l'abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio;

- che l'abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l'assimilazione opera per una sola unità immobiliare;

- che il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7;

- che la normativa prevede che ciascun Comune definisca i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione *"ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio"*

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti:

DELIBERA

1. Di equiparare, ai sensi dell'art 2 - bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013, all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

2. Stabilire che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3. Di definire, per l'applicazione dell'agevolazione di cui sopra, che il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ,relativo all'anno 2012, del nucleo familiare del proprietario al quale subordinare la fruizione del beneficio non deve essere superiore ad € 15.000,00";

4. Di subordinare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di un'apposita comunicazione su modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente e presentato, al protocollo generale del Comune, entro il 16/12/2013.

VERBALE N. 18 / 2013 DEL GIORNO 15/11/2013

IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI TITO

- Visto l'art. 239, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dal d.l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213;
- Visto l'art. 147 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dal d.l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213;
- Visto l'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dal d.l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213;
- Considerato che in sede di conversione in legge del D.L. n.102/2013 il Parlamento con la legge 124/2013 ha introdotto l'articolo 2-bis: che prevede , ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
- Vista la proposta di delibera consiliare relativa all'adozione di quanto prescritto dall'art. 2-bis del D.L. n. 102/2013;
- Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile di settore interessato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione citata in premessa in quanto:

Nell'individuazione della fattispecie impositiva, vengono rispettate le condizioni previste dall'art 2 bis del D.L. n. 102/2013 (l'individuazione del limite ISSE per usufruire del beneficio e termine di scadenza per la richiesta del beneficio).

Si raccomanda in sede di assestamento del bilancio di previsione 2013, adempimento di imminente scadenza, di provvedere all'adozione delle conseguenti variazioni derivanti dalla previsione dei minori introiti.

Tito, li 15/11/2013

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Costantino ALIBERTI)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Antonio Lombardi

Il Presidente
Serena Salvia

Il Consigliere
Carlo Fermo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
21/11/2013 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. **13982**

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(*Dott. Antonio Lombardi*)
